

# LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE –

## Inquadramento e prospettive della Riforma Cartabia in materia di mediazione e di negoziiazione assistita

MICHELE RUVOLO  
TRIBUNALE DI MARSALA

## Comparazione dell'aderente per materia


1° gennaio – 30 settembre 2022

Materia	% aderenti comparsi
Patti di famiglia	70,4%
Successioni ereditarie	67,9%
Divisione	62,9%
Diritti reali	60,4%
Affitto di aziende	59,6%
Locazione	58,0%
Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter	57,4%
Contratti bancari	55,1%
Condominio	54,1%
Altra natura	47,5%
Contratti finanziari	46,8%
Comodato	46,6%
Risarcimento danni da responsabilità medica	44,6%
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	42,5%
Contratti assicurativi	12,3%

## Esito per materia

12

1° gennaio – 30 settembre 2022



\* % di procedimenti che si chiudono con l'accordo quando le parti accettano di sedersi al tavolo delle mediazioni anche dopo il primo incontro

■ Accordo raggiunto

■ Accordo non raggiunto

# Aumento materie mediazione

- Condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione,
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
- diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- **associazione in partecipazione**
- **consorzio**
- **franchising**
- **contratti d'opera, di rete, di somministrazione**
- **società di persone e subfornitura**



# Anche altre condizioni di procedibilità



La condizione di procedibilità può essere assoluta, nelle rispettive materie di competenza, anche ricorrendo agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal Testo unico bancario, dal Testo unico dell'intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, e dalle norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995).





La domanda si presenta presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

**Ora competenza dell'organismo o è derogabile su accordo delle parti.**



**COMPETENZA TERRITORIALE**

E se non si  
esperisce la  
mediazione  
dopo il  
rilievo del  
giudice?

*The End*

- Se la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata massima della mediazione di tre mesi (articolo 6).
- NOVITA': a tale udienza il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, **dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.**
- Era così orientata certa giurisprudenza

# OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO



- Nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.
- Alla prima udienza il giudice:
- decide sulla provvisoria esecuzione;
- fissa udienza successiva entro la quale deve essere stato esperito il tentativo di mediazione.
- Se all'udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.





# Opposizione a decreto ingiuntivo



- Art. 5 bis (v. Cass. Civ. SSUU sent. n. 19596 del 2020).
- 1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

# MEDIAZIONE E CONDOMINIO

- **Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell'amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.**
- **Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.**



# Condominio e mediazione



- 1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

*(La giurisprudenza di legittimità aveva statuito: «È improcedibile la domanda avanzata contro un condomino, moroso per il versamento dei contributi condominiali - dovuti in base a regolare approvazione del consuntivo - a causa della mancata adozione da parte dell'assemblea condominiale, pur convocata a tal fine ma andata deserta, della delibera di autorizzazione all'amministratore a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria, nonostante l'apposito rinvio dell'incontro di mediazione a tal fine disposto» Cass. Civ. sez. VI, 08/06/2020, n.10846).*

# Mediazione demandata dal giudice



- Con la legge di riforma sono stati **ampliati i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa**
- La mediazione demandata può essere disposta dal giudice **non più fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ma anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.**
- La norma precisa che con la stessa ordinanza il giudice **fissa la successiva udienza** dopo la scadenza del termine massimo di durata della mediazione di tre mesi di cui all'articolo 6.
- Rimane sempre che anche la mediazione demandata dal giudice è, come quella *ex lege*, **condizione di procedibilità della domanda.**
- Se la mediazione non risulta esperita entro la data dell'udienza fissata dal giudice nell'ordinanza, **il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.**

# Mediazione demandata dal Giudice



- Art. 5 quater - (Mediazione demandata dal giudice) (1) .
- 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
- 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
- 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

-con ordinanza motivata (può essere utilizzata per attivare un raccordo con il mediatore)

-è possibile la mediazione demandata anche dopo il vano esperimento della mediazione obbligatoria?

# FORMAZIONE DEI MAGISTRATI SULLA MEDIAZIONE

- Si vuole **favorire anche nel giudice l'ottica conciliativa**
- Introdotta **apposita norma dedicata alla formazione del magistrato** e alla valutazione del contenzioso definito con mediazione (art. 5 quinquies).
- Il magistrato ora deve curare la propria **formazione partecipando a corsi e seminari** della Scuola superiore della magistratura in materia di mediazione.



**LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DELLA SCUOLA DELLA MAGISTRATURA SULLA MEDIAZIONE, IL NUMERO E LA QUALITÀ DEGLI AFFARI DEFINITI CON ORDINANZA DI MEDIAZIONE O CON ACCORDI CONCILIATIVI SARANNO VALUTATI COME INDICATORI DI IMPEGNO, CAPACITÀ E LABORIOSITÀ DEL MAGISTRATO NELLE VALUTAZIONI QUADRIENNALI DI PROFESSIONALITÀ**

**LE ORDINANZE DI MEDIAZIONE DEMANDATA ED IL NUMERO DI CONTROVERSIE DEFINITE A SEGUITO DELLA LORO ADOZIONE VERRANNO RILEVATE STATISTICAMENTE.**

**LA NORMA CONSENTE ANCHE AL CAPO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI PROMUOVERE PROGETTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ, ORDINE DEGLI AVVOCATI, ORGANISMI DI MEDIAZIONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI PER FAVORIRE IL RICORSO ALLA MEDIAZIONE DEMANDATA E LA RELATIVA FORMAZIONE.**

# DURATA MASSIMA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il termine di durata massima della mediazione è sempre di tre mesi.

La Riforma, però, ritiene ora questo termine prorogabile di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti.

Il termine **decorre sempre dal** deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e **non è soggetto a sospensione feriale.**

**Si aggiunge ora** all'art. 6 del d.lgs. 28/2010 che se pende il giudizio, **le parti comunicano al giudice la proroga del termine** massimo di 3 mesi.

Time is Money!





# IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- Fino ad ora il primo incontro doveva fissarsi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.
- Con la Riforma è **tra 20 e 40 giorni dal deposito dell'istanza**, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
- **La comunicazione**, inviata dall'organismo di mediazione a entrambe le parti, deve ora contenere **più informazioni**: la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile.
- **La comunicazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.**



# È FONDAMENTALE

PRESENZA  
PERSONALE  
DELLE PARTI



ALMENO LA  
CONOSCENZA  
DA PARTE DEL  
DELEGATO





Cass. civ., Sez. III,  
sentenza 5 luglio 2019, n.  
18068 (conf. 8473/19)

NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  
OBBLIGATORIA DISCIPLINATO DAL  
D.LGS. 28/2010 E SUCC. MOD., È  
NECESSARIA LA COMPARIZIONE  
PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL  
MEDIATORE, ASSISTITE DAL DIFENSORE.

NELLA COMPARIZIONE  
OBBLIGATORIA DAVANTI AL  
MEDIATORE LA PARTE PUÒ ANCHE  
FARSI SOSTITUIRE DA UN PROPRIO  
RAPPRESENTANTE SOSTANZIALE,  
EVENTUALMENTE NELLA PERSONA  
DELLO STESSO DIFENSORE CHE  
L'ASSISTE NEL PROCEDIMENTO DI  
MEDIAZIONE, PURCHÉ DOTATO DI  
APPOSITA PROCURA SOSTANZIALE.

LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ PUÒ  
RITENERSI REALIZZATA AL TERMINE DEL  
PRIMO INCONTRO DAVANTI AL  
MEDIATORE, QUALORA UNA O  
ENTRAMBE LE PARTI, RICHIESTE DAL  
MEDIATORE DOPO ESSERE STATE  
ADEGUATAMENTE INFORMATE SULLA  
MEDIAZIONE, COMUNICHINO LA  
PROPRIA INDISPONIBILITÀ DI  
PROCEDERE OLTRE

# Cass. 18068/19 va condivisa?

- Come si concilia la mediazione come mero adempimento formale (nella visione fornita dalla Cassazione) con il comma 4 bis dell'art. 8 d.lgs. 28/2010 sulla sanzione per ingiustificata comparizione in mediazione?
- L'interpretazione fornita dalla Cassazione con riferimento all'effettività del tentativo di conciliazione è in linea con ciò che ad oggi è già previsto per i sempre più numerosi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie?



# Presenza personale delle parti e possibilità di delega

- Comma 4 del nuovo art. 8 «Le parti partecipano **personalmente** alla procedura di mediazione. In presenza di **giustificati motivi**, possono **delegare** un rappresentante a **conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia**. I soggetti **diversi dalle persone fisiche** partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di **rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia**. Ove necessario, il mediatore **chiede alle parti di dichiarare** i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale».



# EFFETTIVITA' DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE



- Fino ad oggi nel primo incontro il mediatore si limitava, dopo avere spiegato la sua funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ad invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedeva con lo svolgimento.
- Con la riforma Cartabia si prevede che il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
- È inoltre previsto un obbligo di cooperazione in capo alle parti. «Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni».
- È «venuto meno, quale aspetto di particolare rilievo della riforma del regime delle spese e indennità di mediazione, oltre che di rafforzamento della sua effettività e qualità, il principio della sostanziale gratuità del primo incontro di mediazione» (Relaz. Illustrativa Riforma Cartabia).

# LA MEDIAZIONE TELEMATICA

- «Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
- Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza».

## Mediazione telematica. 2

- «A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005».



# LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. IL VERBALE.

Come prima, raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

**Invece, quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ora deve darne atto nel verbale.**

Il mediatore può sempre formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale e deve formularla se le parti gliene fanno concorde richiesta.

# LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. IL VERBALE



- Il verbale è sottoscritto da tutti con firma certificata dal mediatore.

- Novità: **nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.** Anche per la condanna da parte del giudice ad una somma pari al doppio del contributo unificato per l'ingiustificata comparizione in mediazione.

- Il verbale digitale o analogico è redatto in **tanti originali quante sono le parti** che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

- E' fatto obbligo all'organismo **di conservare copia degli atti** dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.



# TRANSAZIONE E DANNO ERARIALE



Sussiste danno erariale quando la pubblica amministrazione rifiuta irragionevolmente una proposta transattiva più favorevole della sentenza (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la regione Umbria, sentenza n.9.2022)

# La mediazione con le Pubbliche Amministrazioni

- Con l'introduzione art. 11 bis nel d.lgs. 28/2010 si è voluta favorire la mediazione anche quando una delle parti è una pubblica amministrazione.
- Il decreto delegato modifica l'art.1 della L. 20/94 inserendo un comma, e così la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistite nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.



# La modifica all'art. 1 L. 20/94




- L'art. 8 d.lgs. 149/2022 ha introdotto all'art. 1 l. 20/1994 il nuovo comma 1.1, che prevede una speciale causa di limitazione della responsabilità erariale per i funzionari che sottoscrivono un accordo di conciliazione: “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

# Mediazione con le pubbliche amministrazioni

- Art. 11 bis - (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

[1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti]



Con la nuova previsione si vuole circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave.

La responsabilità per colpa grave viene ravvisata **solo in presenza di una grave violazione di legge o di un travisamento dei fatti, non essendo sufficiente ad integrarla la semplice violazione della legge o delle regole di buona amministrazione.**

Si vuole sottrarre al giudice contabile la valutazione delle scelte discrezionali del funzionario pubblico, purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia con una transazione palesemente vantaggiosa.



## **RATIO DELLA MODIFICA SULLA RESPONSABILITA' ERARIALE IN CASO DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

# Il richiamo del comma 1 bis.

## La considerazione dei vantaggi per la PA



- L'art. 11 bis richiama, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che sottoscrivono un accordo di conciliazione, l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 20/94 1-bis, secondo il quale «*nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità*».



# EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE



- Resta che l'accordo sottoscritto da parti e avvocati costituisce titolo esecutivo.
- Resta che gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Negli altri casi l'accordo è omologato dal Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

# Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice **condanna** la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro **senza giustificato motivo** al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al **doppio del contributo unificato** dovuto per il giudizio. In tali casi, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, **se richiesto, può altresì condannare** la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una **somma equitativamente determinata** in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. **Il giudice trasmette** copia del provvedimento di condanna per mancata partecipazione, adottato **nei confronti di una P.A., al PM presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti**, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.



# Patrocinio a spese dello Stato

- Il nuovo art. 15 bis del d.lgs. 28/2010 ha **assicurato il patrocinio** a spese dello Stato, **per la mediazione obbligatoria**, se è raggiunto l'**accordo** di conciliazione.
- L'ammissione al patrocinio è **esclusa** nelle **controversie per cessione di crediti** e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
- L'istanza si presenta **al COA del luogo dove ha sede l'organismo**.
- Il COA ha **20 giorni** per deliberare.
- L'ammesso **può scegliere un avvocato iscritto** negli elenchi degli avvocati per il PSS.
- Se rigetto dell'istanza di ammissione può avanzarsi **opposizione al Presidente del Tribunale** entro 20 giorni dalla comunicazione.
- Parte ammessa **non deve pagare indennità** all'organismo di mediazione.

## Patrocinio a spese dello Stato



La difesa è un diritto di tutti,  
tutti hanno diritto ad una difesa

Art. 24 della Costituzione





**Raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata**, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, **mediante apposizione del visto di congruità** sulla parcella.

L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato necessariamente nel verbale contenente l'accordo (come previsto dall'articolo 11, comma 3), conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

**CONFERMA  
AMMISSIONE  
PSS**

Riccardo Allevi

GLI ORGANISMI DI  
MEDIAZIONE E GLI  
ENTI DI  
FORMAZIONE

# Organismi di mediazione e enti di formazione

- Fissati **criteri di serietà** (onorabilità di soci, amministratori, responsabili e mediatori; previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione-conciliazione; l'impegno dell'organismo a non prestare servizi quando l'organismo ha un interesse nella lite) e **requisiti di efficienza** (adeguatezza dell'organizzazione, capacità finanziaria, qualità del servizio, trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori) **degli organismi di mediazione.**



L'art. 17 del D.lgs 28/2010 prevede:

- 1) **l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto** di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
- 2) **l'esenzione dall'imposta di registro** entro il limite di valore di **100 mila Euro** per il verbale contenente l'accordo. Altrimenti l'imposta è **dovuta per la parte eccedente.**

**INCENTIVI  
FISCALI**

## L'INDENNITÀ PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di **indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro**. Quando la mediazione si conclude **senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori**.

- Per la mediazione obbligatoria e per quella demandata dal giudice all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

# IL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione e riconosce

- un credito di imposta pari all'**indennità corrisposta** e fino a concorrenza di **Euro 600**, in **caso di accordo di**

CREDITO  
D'IMPOSTA

- In caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del **compenso del proprio avvocato**, nei limiti previsti dai parametri forensi e **fino a concorrenza di Euro 600**

In caso di conclusione di un **accordo di conciliazione a causa introdotta**, è riconosciuto un **credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto**, nel limite di quanto versato e **fino ad un importo massimo di 518 Euro**

La norma fissa anche un **limite complessivo del credito** per procedura pari ad euro 600 ed un importo **massimo annuale** in caso di pluralità di procedure pari a :

- Euro 2400 per le persone fisiche,
  - Euro 24 mila per le persone giuridiche.
- In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.**



# OBIETTIVI RIFORMA CARTABIA



## **Obiettivo di incentivare un effettivo confronto tra le parti e di aumentare il numero di conciliazioni a seguito di mediazione.**

- Incentivi fiscali: Credito d'imposta da € 500 ad € 600
- Aumentato il valore di esenzione da € 50mila a € 100mila
- Nuovo credito d'imposta per la parte per il compenso dell'avvocato
- Nuovo credito d'imposta per C.U. per procedimento estinto a seguito Mediazione
- Credito d'imposta per Organismi per patrocinio spese Stato
- «Scudo» per i Funzionari P.U.
- Compenso del primo incontro (diverso da compenso per successivi incontri e per accordo) da pagare subito. DM su quantificazione spese entro 30.4.2023.
- Presenza personale delle parti ed effettività del tentativo di conciliazione al primo incontro
- Maggiori sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione e trasmissione condanna a Procura Corte Conti o Autorità di vigilanza
- Più materie in mediazione obbligatoria
- Possibile nomina d'ufficio del perito da parte del mediatore
- Legittimazione *ex lege* dell'Amministratore di Condominio a promuovere o partecipare e per Accordo ratifica dell'Assemblea e TERMINE OBBLIGATORIO per RATIFICA
- Formazione dei magistrati sulla mediazione
- Ognuno si può collegare da remoto

**Convenzione  
di negoziazione  
assistita**

# LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA



# POSSIBILE CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

- La convenzione di negoziazione può precisare:
- a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;
- b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
- c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;
- d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.
- 7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense.



# NEGOZIAZIONE ASSISTITA TELEMATICA



Ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la **contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate**. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.

Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo

# NEGOZIAZIONI NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

Art. 2 ter legge 162/2014

«Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, **le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.** Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro».



Art. 4-bis (Acquisizione di dichiarazioni).

1. «Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, **ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.**

2. L'informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì **preliminarmente avvisato**: a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; b) della facoltà di non rendere dichiarazioni; c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile; d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni; e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date; f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

3. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile.

4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono **verbalizzate in un documento**, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.


5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale.

6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, **fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.** Il giudice può sempre disporre che l'informatore sia escusso **come testimone**.

7. **Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.** Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli

693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile..

# L'acquisizione di dichiarazione di terzi



# L'acquisizione di dichiarazioni confessorie



- **ART. 4-TER (DICHIARAZIONI CONFESSORIE)**
- **1. QUANDO LA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA LO PREVEDE, CIASCUN AVVOCATO PUÒ INVITARE LA CONTROPARTE A RENDERE PER ISCRITTO DICHIARAZIONI SU FATTI, SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI E RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, AD ESSA SFAVOREVOLI E FAVOREVOLI ALLA PARTE NEL CUI INTERESSE SONO RICHIESTE. LA DICHIARAZIONE È RESA E SOTTOSCRITTA DALLA PARTE E DALL'AVVOCATO CHE LA ASSISTE ANCHE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELL'AUTOGRAFIA.**
- **2. IL DOCUMENTO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL COMMA 1 FA PIENA PROVA DI QUANTO L'AVVOCATO ATTESTA ESSERE AVVENUTO IN SUA PRESENZA E PUÒ ESSERE PRODOTTO NEL GIUDIZIO INIZIATO DALLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. TALE DOCUMENTO HA L'EFFICACIA ED È SOGGETTO AI LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2735 DEL CODICE CIVILE.**
- **3. IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI RENDERE DICHIARAZIONI SUI FATTI DI CUI AL COMMA 1 È VALUTATO DAL GIUDICE AI FINI DELLE SPESE DEL GIUDIZIO, ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96, COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO, DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

# La convenzione di negoziazione assistita in materia familiare



L'accordo è **trasmesso con modalità telematiche**, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. **Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.**

«Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori».

E le SS.UU. della Cassazione n. 21761 del 29 luglio 2021?



# CONVENZIONE FAMILIARE.2



3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di **un assegno in unica soluzione**. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 3-ter. L'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4.



# NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Come per la mediazione





**Grazie per l'attenzione**